

In questo numero:

- 1. AVCP: indicazioni per la partecipazione alle gare pubbliche per le Reti di Impresa**
- 2. Il Broker non è un costo aggiuntivo per l'assicurato**
- 3. Modifiche normative per la stipula dei contratti pubblici**
- 4. L'acquisizione di documenti presso la P.A. ex art. 213 c.p.c.: non sempre è possibile**
- 5. Sinistri presso istituti comprensivi: applicabilità e limiti della Responsabilità Civile di cui all'art. 2048 C.C.**

Dalla redazione

La presente Newsletter vuole essere uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti, in particolare, le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione.

Esso vuole altresì costituire un'occasione di confronto, al fine di una nostra sempre maggiore conoscenza professionale del settore degli Enti Pubblici, cui le nostre Società dedicano uno specifico "team".

Pertanto, siamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti in merito agli argomenti trattati così come per suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente gradito per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo:

sacchetti@inserspa.eu

La Redazione

1. AVCP: indicazioni per la partecipazione alle gare pubbliche per le Reti di Impresa

Con determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dà le prime indicazioni sulle modalità di partecipazioni delle 'reti di impresa' alle gare di appalti pubblici. L'AVCP chiarisce nella suddetta

determinazione che la partecipazione congiunta (in "reti di impresa") alle gare è diversa a seconda del grado di strutturazione della rete, e varia d'accordo alle tre tipologie indicate dalla norma: 1) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, 2) rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, 3) rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica. L'AVCP precisa anche gli adempimenti cui sono tenuti i diversi membri delle reti d'impresa partecipanti alla gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del Codice dei Contratti. L'intervento è volto a valorizzare il contratto di rete e gli elementi connaturali allo stesso, per consentire la sua agevole partecipazione alle gare d'appalto.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della determinazione:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5373

**2. Il Broker non è un costo aggiuntivo per l'assicurato**


Con sentenza n. 439 del 30 gennaio 2013, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, ha affrontato e chiarito la questione relativa al costo del broker, divenuta di grande attualità anche a seguito dei numerosi e recenti interventi dell'AVCP.

Il pronunciamento della Corte dei Conti, in linea con quanto già dichiarato dall'AVCP, attesta che il broker non costituisce un costo aggiuntivo per l'Ente che si avvale dei servizi da questi offerti, poiché le imprese di assicurazione prevedono comunque, nel premio di polizza proposto, una commissione per l'intermediazione volta a remunerare il proprio agente. In sintesi, nel premio proposto è già compresa la commissione per l'eventuale broker, dunque la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza o meno di un broker. Per approfondimenti si rimanda: Corte dei Conti, Sentenza n. 439 del 30 gennaio 2013, Sezione Giurisdizionale Regione Sicilia e TAR Veneto, sentenza n. 1368 del 2009).

3. Modifiche normative per la stipula dei contratti pubblici

In seguito all'approvazione della Determinazione n. 1 del 2013, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha fornito alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici dei chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni relative alla stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Questi chiarimenti modificano l'art. 11, comma 13, del Codice dei Contratti. L'ambito di applicazione delle nuove disposizioni riguarda la tipologia di contratti pubblici soggetti alle regole dell'art. 3 del Codice. L'Autorità ritiene inoltre che l'art. 11, comma 13 del Codice, consenta la stipulazione del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione mediante tre forme: atto pubblico notarile informatico; forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica; scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e forme equipollenti. La modalità elettronica della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

La Determinazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2013. Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo completo della Determinazione.



4. L'acquisizione di documenti presso la P.A. ex art. 213 C.P.C.: non sempre è possibile

Con un'importante decisione la Corte di Cassazione ha stabilito che l'articolo 213 c.p.c., che consente al giudice di richiedere atti alla pubblica amministrazione, non può essere utilizzato come uno strumento per sollevare le parti dall'onere probatorio su di esse incombente e che, pertanto, le parti stesse non possono sollecitare l'esercizio, da parte del giudice, di tale potere officioso per acquisire documenti che potevano ottenere direttamente dall'amministrazione. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013. Specificatamente la Suprema Corte ha ritenuto che *"a riguardo mette conto di premettere che il potere di cui all'art. 213 c.p.c. non è sostitutivo dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che può essere attivato soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire."* Da questo principio si fa discendere che, anche nel caso esemplificativo di controversie risarcitorie scaturenti da sinistri stradali, le parti non possano pretendere che sia il giudice a disporre l'acquisizione d'ufficio del rapporto eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forze di polizia, giacché tale documento può essere direttamente acquisito dalle parti (art. 11 cod. strada.).

5. Sinistri presso istituti comprensivi: applicabilità e limiti della Responsabilità Civile di cui all'art. 2048 C.C.

La sentenza n. 19160 del 06 novembre 2012 Terza Sez. Civile Corte di Cassazione contribuisce a fare chiarezza su di un caso frequente di sinistri spesso controversi, come quelli che accadono presso istituti scolastici nei quali il fabbricato è di proprietà del Comune. La suddetta sentenza, che nella fattispecie affronta il caso della caduta di una bambina sui gradini esterni di una scuola, sdruciolevoli ed instabili, stabilisce che le lesioni subite da un minore in seguito ad infortunio occorso sui gradini esterni dell'edificio scolastico non fanno scattare in automatico gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'istituto (ex art. 2048 C.C.), poiché gli stessi si attivano solo se l'allievo si trova all'interno della struttura. Tutto quanto accade prima dell'ingresso nell'edificio scolastico può invece, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode (ex art. 2051 C.C.).

AVVERTENZA

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.